

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2382 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 34, paragrafo 9, e l'articolo 35, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno definire formati standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni richieste alle imprese di investimento, ai gestori del mercato, e, se previsto dalla direttiva 2014/65/UE, agli enti creditizi che intendono prestare servizi di investimento e svolgere attività in un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento.
- (2) Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, e dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi anche agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> che prestano servizi di investimento avvalendosi di agenti collegati in regime di libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali.
- (3) È importante stabilire formati standard concernenti la lingua e i mezzi di comunicazione delle notifiche di passaporto, che possono essere utilizzati dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e, se necessario, dagli enti creditizi e dalle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, al fine di agevolare la prestazione di servizi e lo svolgimento delle attività di investimento senza ostacoli in tutti gli Stati membri e l'efficace esercizio da parte delle autorità competenti dei rispettivi compiti e responsabilità.
- (4) La valutazione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine, dell'accuratezza e della completezza della notifica presentata è necessaria al fine di garantire la qualità: i) delle informazioni presentate dall'impresa di investimento, dal gestore del mercato o, se necessario, dall'ente creditizio all'autorità competente dello Stato membro di origine; e ii) delle informazioni presentate dall'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante.
- (5) Sono necessarie disposizioni che impongano all'autorità competente dello Stato membro di origine di indicare quando la notifica è giudicata incompleta o inesatta, così da garantire chiarezza nell'identificazione e nella comunicazione degli elementi mancanti o inesatti e facilitare il processo di trattamento di tali aspetti e di ripresentazione delle informazioni complete ed esatte.
- (6) L'avviso di ricevimento della notifica di passaporto per le succursali o per gli agenti collegati è necessario per garantire la certezza sulla data di ricevimento della notifica e sulla data esatta in cui l'impresa di investimento può stabilire la succursale o avvalersi dell'agente collegato stabilito nello Stato membro ospitante.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).

